

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
1999/C 366/01	Sentenza della Corte 8 luglio 1999 nella causa C-234/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid): Teresa Fernández de Bobadilla contro Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado, Ministerio Fiscal («Riconoscimento di diplomi — Restauratore di opere d'arte — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Nozione di professione regolamentata — Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39 CE)»)	1
1999/C 366/02	Sentenza della Corte 14 settembre 1999 nel procedimento C-310/97 P: Commissione delle Comunità europee contro AssiDomän Kraft Products AB e a («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi»)	2
1999/C 366/03	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 1999 nella causa C-170/98 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi»)	2
1999/C 366/04	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 1999 nelle cause riunite C-171/98, C-201/98 e C-202/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi»)	3
1999/C 366/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 settembre 1999 nella causa C-392/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesgerichtshof): procedimento instaurato a seguito di un ricorso riguardante un certificato protettivo complementare proposto dalla Farmitalia Carlo Erba Srl («Specialità farmaceutiche — Certificato protettivo complementare»)	3

IT

2

*(segue)*

1999/C 366/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 settembre 1999 nella causa C-414/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Importazioni ed acquisti d'armamenti — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale non conforme») .....	4
1999/C 366/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 settembre 1999 nella causa C-435/97 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano): World Wildlife Fund (WWF) e a. contro Autonome Provinz Bozen e a. («Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») .....	4
1999/C 366/08	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 settembre 1999 nella causa C-27/98 (domanda di decisione pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Metalmeccanica Fracasso SpA, Leitschutz Handels- und Montage GmbH contro Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten («Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione dell'appalto al solo offerente ritenuto idoneo a partecipare alla gara») .....	5
1999/C 366/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 settembre 1999 nella causa C-218/98 (domanda di decisione pregiudiziale del Conseil de prud'hommes di Le Havre): Oumar Dabo Abdoulaye e a. contro Régie nationale des usines Renault SA («Interpretazione dell'art. 119 CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e delle direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE — Accordo collettivo che prevede un assegno a favore delle donne incinte che fruiscono del congedo di maternità») .....	6
1999/C 366/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 settembre 1999 nella causa C-392/96: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione delle soglie limite») .....	6
1999/C 366/11	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 settembre 1999 nel procedimento C-397/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier): Caisse de pension des employés privés contro Dieter Kordel, Rainer Kordel, Frankfurter Allianz Versicherungs AG («Previdenza sociale — Ente debitore — Diritto di ricorso nei confronti del terzo responsabile — Surrogazione») .....	7
1999/C 366/12	Sentenza della Corte 21 settembre 1999 nel procedimento C-106/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Dutch Antillian Dairy Industry Inc., Verenigde Douane-Agenten BV contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees [«Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione di burro originario delle Antille olandesi — Norme sanitarie relative ai prodotti a base di latte — Artt. 131 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 del Trattato CE (divenuto art. 183 CE), 136 e 227 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 187 CE e 299 CE) — Direttiva 92/46/CEE — Decisione 94/70/CE»] .....	8
1999/C 366/13	Sentenza della Corte 21 settembre 1999 nel procedimento C-219/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Maatschappij Drijvende Bokken BV contro Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa) .....	8
1999/C 366/14	Sentenza della Corte 21 settembre 1999 nel procedimento C-307/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Colonia): Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, contro Finanzamt Aachen-Innenstadt (Libertà di stabilimento — Imposte sui redditi delle società — Agevolazioni fiscali) .....	9

1999/C 366/15	Sentenza della Corte 21 settembre 1999 nella causa C-378/97, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam): procedimento penale contro Florus Ariël Wijsenbeek («Libera circolazione delle persone — Diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente — Controlli delle frontiere — Normativa nazionale che impone alle persone provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di presentare un passaporto») 10	10
1999/C 366/16	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 1999 nella causa C-362/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE») ..... 10	10
1999/C 366/17	Sentenza della Corte 28 settembre 1999 nel procedimento C-440/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): GIE Groupe Concorde e a. contro il Comandante della nave «Suhadiwarno Panjan» e a. («Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia contrattuale — Luogo di esecuzione dell'obbligazione») ..... 11	11
1999/C 366/18	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 settembre 1999 nel procedimento C-231/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State): A.M.L. van Rooij contro Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel («Ambiente — Direttiva 76/464/CEE — Nozione di scarico — Possibilità di adozione, da parte di uno Stato membro, di una definizione più ampia della nozione di scarico rispetto a quella figurante nella direttiva») ..... 11	11
1999/C 366/19	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 settembre 1999 nella causa C-232/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State): L. Nederhoff & Zn. contro Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland («Ambiente — Direttive 76/464/CEE, 76/769/CEE e 86/280/CEE — Nozione di "scarico" — Possibilità, per uno Stato membro, di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva 76/464/CEE — Incidenza della direttiva 76/769/CEE su una disposizione del genere») ..... 12	12
1999/C 366/20	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 settembre 1999 nella causa C-56/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Modelo SGPS SA contro Director-Geral dos Registos e Notariado («Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali») ..... 13	13
1999/C 366/21	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 ottobre 1999 nella causa C-179/95: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea («Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Scambio di contingenti di pesca — Annullamento») ..... 13	13
1999/C 366/22	Causa C-334/99: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 settembre 1999 ..... 14	14
1999/C 366/23	Causa C-362/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Austria), con ordinanza 17 settembre 1999 nella causa SEIKO Kabushiki Kaisha, contro Mohammed Ibrahim ..... 15	15
1999/C 366/24	Causa C-365/99: Ricorso della Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 ottobre 1999 ..... 15	15
1999/C 366/25	Causa C-366/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese con ordinanza 28 luglio 1999, nella causa Joseph Griesmar contro Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria e Ministero della Funzione pubblica, della riforma dello Stato e della decentralizzazione ..... 16	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 366/26	Causa C-368/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Austria), con ordinanza 1° settembre 1999 nella causa la Chemise Lacoste SA contro Coalle FA-93 .....	16
1999/C 366/27	Causa C-371/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con ordinanza 23 giugno 1999, nel procedimento Liberexim BV contro Inspecteur Belastingdienst/Douane del distretto di Arnhem .....	17
1999/C 366/28	Causa C-374/99: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 ottobre 1999 .....	17
1999/C 366/29	Causa C-375/99: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 ottobre 1999 .....	18
1999/C 366/30	Causa C-377/99: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 ottobre 1999 .....	19
1999/C 366/31	Causa C-379/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con sentenza 23 marzo 1999, nella causa Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse V.V.a.G. contro Hans Menauer .....	19
1999/C 366/32	Causa C-386/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 ottobre 1999 .....	20
1999/C 366/33	Causa C-387/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 ottobre 1999 .....	20
1999/C 366/34	Causa C-393/99 e causa C-394/99: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail de Tournai (Sezione di Mouscron), con sentenze 5 ottobre 1999, nelle cause: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Claude Hervein e Hervillier SA e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Guy Lorthiois e Comtexbel SA .....	21
1999/C 366/35	Causa C-397/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 ottobre 1999 .....	21
1999/C 366/36	Causa C-403/99: Ricorso del 20 ottobre 1999 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana .....	22
1999/C 366/37	Causa C-406/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania, proposto il 22 ottobre 1999 .....	22
1999/C 366/38	Causa C-411/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 28 ottobre 1999 .....	23
1999/C 366/39	Cancellazione dal ruolo della causa C-474/98 .....	23
1999/C 366/40	Cancellazione dal ruolo della causa C-116/99 .....	23
1999/C 366/41	Cancellazione dal ruolo della causa C-349/98 .....	23
1999/C 366/42	Cancellazione dal ruolo della causa C-12/99 .....	23
1999/C 366/43	Cancellazione dal ruolo della causa C-92/99 .....	24
1999/C 366/44	Cancellazione dal ruolo della causa C-151/99 .....	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 366/45	Cancellazione dal ruolo della causa C-31/99 .....	24
1999/C 366/46	Cancellazione dal ruolo della causa C-32/99 .....	24
1999/C 366/47	Cancellazione dal ruolo della causa C-185/99 .....	24
1999/C 366/48	Cancellazione dal ruolo della causa C-186/99 .....	24
1999/C 366/49	Cancellazione dal ruolo della causa C-210/99 .....	24
1999/C 366/50	Cancellazione dal ruolo della causa C-211/99 .....	25
1999/C 366/51	Cancellazione dal ruolo della causa C-100/98 .....	25
1999/C 366/52	Cancellazione dal ruolo della causa C-44/99 .....	25
1999/C 366/53	Cancellazione dal ruolo della causa C-121/99 .....	25
1999/C 366/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-227/99 .....	25
1999/C 366/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-200/99 .....	25
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
1999/C 366/56	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 1999 nella causa T-228/97, Irish Sugar plc contro Commissione delle Comunità europee [«Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Posizione dominante e posizione dominante collettiva — Abuso — Ammenda»] .....	26
1999/C 366/57	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 1999 nella causa T-51/98, Ann Ruth Burrill e Alberto Noriega Guerra contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Condizioni di lavoro — Congedo postnatale — Divisione tra la madre e il padre») .....	26
1999/C 366/58	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1999 nella causa T-182/98, UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Lettera della Commissione ad un denunciante — Atto impugnabile — Irricevibilità») .....	27
1999/C 366/59	Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 settembre 1999 nella causa T-11/99, Firma Léon Van Parys NV e altri contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Ricorso di annullamento — Soggetto individualmente interessato da un atto — Gruppo ristretto di operatori — Irricevibilità») .....	27
1999/C 366/60	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 16 luglio 1999 nel procedimento T-143/99 R, Hortiplant SAT contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Urgenza») .....	28
1999/C 366/61	Causa T-201/99: Ricorso delle società «Royal Olympic Cruises Ltd», «Valentine Oceanic Trading Inc.», «Caroline Shipping Inc.», «Simpson Navigation Ltd.», «Solar Navigation Corporation», «Ocean Quest Sea Carriers Ltd», «Athena 2004 SA», «Ellinikí Etaireía Diipeirotikón Grammón AE», e «Freewind Shipping Company» contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 1999 .....	28



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 366/62	Causa T-221/99: Ricorso della signora Gitte Rasmussen contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 settembre 1999 .....	29
1999/C 366/63	Causa T-222/99: Ricorso dei signori Jean-Claude Martinez e Charles de Gaulle contro il Parlamento europeo, proposto il 5 ottobre 1999 .....	29
1999/C 366/64	Causa T-260/99: Ricorso proposto il 26 ottobre 1999 dalla signora Marie-Josée Bollendorff contro il Parlamento europeo .....	30
1999/C 366/65	Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-85/93 e altre .....	31
1999/C 366/66	Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-85/93 e altre .....	31
1999/C 366/67	Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-320/94 e a. ....	31
1999/C 366/68	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-363/94 e a. ....	31
1999/C 366/69	Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-366/94 e a. ....	31
1999/C 366/70	Cancellazione dal ruolo della causa T-385/94 .....	32
1999/C 366/71	Cancellazione dal ruolo della causa T-397/94 .....	32
1999/C 366/72	Cancellazione dal ruolo della causa T-399/94 .....	32
1999/C 366/73	Cancellazione dal ruolo della causa T-160/95 .....	32
1999/C 366/74	Cancellazione dal ruolo della causa T-202/95 .....	32
1999/C 366/75	Cancellazione dal ruolo della causa T-150/96 .....	32
1999/C 366/76	Cancellazione dal ruolo della causa T-198/96 .....	33
1999/C 366/77	Cancellazione dal ruolo della causa T-218/96 .....	33
1999/C 366/78	Cancellazione dal ruolo della causa T-59/98 .....	33
1999/C 366/79	Cancellazione dal ruolo della causa T-97/98 .....	33
1999/C 366/80	Cancellazione dal ruolo della causa T-78/99 .....	33
1999/C 366/81	Cancellazione dal ruolo della causa T-162/99 R .....	33

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

8 luglio 1999

**nella causa C-234/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid): Teresa Fernández de Bobadilla contro Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado, Ministerio Fiscal<sup>(1)</sup>**

**(«Riconoscimento di diplomi — Restauratore di opere d'arte — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Nozione di professione regolamentata — Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39 CE)»)**

(1999/C 366/01)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-234/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Teresa Fernández de Bobadilla contro Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado, Ministerio Fiscal, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 luglio 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 48 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che:*

— non si oppone alle disposizioni di un contratto collettivo che si applica presso un ente pubblico di uno Stato membro le quali riservano il diritto di esercitare, nell'ambito di tale ente pubblico, una determinata professione che non è regolamentata ai sensi delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e 18 giugno 1992, 92/51/CE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, solo a coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di istruzione di tale Stato membro o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dalle autorità competenti dello stesso Stato membro,

— le autorità di tale Stato membro competenti ad omologare o convalidare i diplomi esteri o, in mancanza, l'ente pubblico stesso sono tuttavia tenuti, relativamente ai diplomi rilasciati in un altro Stato membro, ad esaminare in quale misura le conoscenze e qualificazioni attestate dal diploma acquisito dall'interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante. Allorché la corrispondenza è solo parziale, spetta alle autorità nazionali competenti o, eventualmente, all'ente pubblico stesso, valutare se le conoscenze acquisite dall'interessato nell'ambito di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze non attestate dal diploma estero.

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 16.8.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

14 settembre 1999

**nel procedimento C-310/97 P: Commissione delle Comunità europee contro AssiDomän Kraft Products AB e a<sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi»)**

(1999/C 366/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-310/97 P, Commissione delle Comunità europee (agente: W. Wils) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 10 luglio 1997, nella causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione (Racc. pag. II-1185), procedimento in cui le altre parti sono: AssiDomän Kraft Products AB, con sede in Stoccolma (Svezia), Iggesund Bruk AB, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), Korsnäs AB, con sede in Gävle (Svezia), MoDo Paper AB, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), Södra Cell AB, con sede in Växjö (Svezia), Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Falun (Svezia), Svenska Cellulosa AB, con sede in Sundsvall (Svezia), con il signor J. E. Pheasant, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1997 nella causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione, è annullata.
2. Il ricorso di annullamento proposto il 15 dicembre 1995 da AssiDomän Kraft Products AB e a. dinanzi al Tribunale è respinto.
3. Le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte saranno sopportate integralmente da AssiDomän Kraft Products AB e a.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 18.10.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

**14 settembre 1999 nella causa C-170/98 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi»)**

(1999/C 366/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-170/98, Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Frank Benyon e Bernard Mongin) contro Regno del Belgio, (agente: signor Jan Devadder) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo provveduto ad adeguare l'accordo con la Repubblica dello Zaire in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio, né a denunciare tale accordo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), e, in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, la Corte, composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Non avendo provveduto né ad adeguare l'accordo con la Repubblica dello Zaire (divenuta la Repubblica democratica del Congo), in modo da garantire un accesso equo, libero e non discriminatorio dei cittadini della Comunità alle quote di carico spettanti al Belgio, né a denunciare tale accordo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi e, in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1.
2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 15.8.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 settembre 1999

**nelle cause riunite C-171/98, C-201/98 e C-202/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi»)**

(1999/C 366/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-171/98, C-201/98 e C-202/98, Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Frank Benyon e Bernard Mongin) contro Regno del Belgio, (C-171/98 e C-201/98) (agente: signor Jan Devadder) e Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) (agente: signor Nicolas Schmit), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, concludendo e mantenendo in vigore accordi contenenti clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né ad adeguare gli accordi con la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) e il Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), e, in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio e dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Concludendo e mantenendo in vigore gli accordi relativi alle clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e con la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né all'adeguamento degli accordi con la Repubblica del Senegal e con la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire ai cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) ed il*

*Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi e, in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, e ai sensi dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo.*

2. *Nelle cause C-171/98 e C-201/98 il Regno del Belgio è condannato alle spese e, nella causa C-202/98, il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 15.8.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 settembre 1999

**nella causa C-392/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesgerichtshof): procedimento instaurato a seguito di un ricorso riguardante un certificato protettivo complementare proposto dalla Farmitalia Carlo Erba Srl<sup>(1)</sup>**

**(«Specialità farmaceutiche — Certificato protettivo complementare»)**

(1999/C 366/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-392/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto l'art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania), nell'ambito di un procedimento instaurato a seguito di un ricorso riguardante un certificato protettivo complementare proposto dalla Farmitalia Carlo Erba Srl, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 16 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio, 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, e in particolare il suo art. 3, lett. b), deve essere interpretato nel senso che, qualora un prodotto, sotto la forma indicata nell'autorizzazione di immissione in commercio, sia protetto da un brevetto di base in vigore, il certificato complementare di protezione può coprire il prodotto, in quanto medicinale, sotto tutte le forme che rientrano nell'ambito della protezione del brevetto di base.
2. Per determinare, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 1768/92, e in particolare del suo art. 3, lett. a), se un prodotto sia protetto da un brevetto di base, occorre riferirsi alle norme che disciplinano quest'ultimo.

(<sup>1</sup>) GU C 41 del 7.2.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 settembre 1999

nella causa C-414/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Importazioni ed acquisti d'armamenti — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale non conforme»)**

(1999/C 366/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-414/97, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Miguel Díaz-Llanos La Roche e Carlos Gómez de la Cruz) contro Regno di Spagna (agente: signora Nuria Díaz Abad), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto le importazioni e gli acquisti intracomunitari di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, diversi dagli aeromobili e dalle navi da guerra di cui ai punti 23 e 25 dell'allegato F della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonostante il disposto degli artt. 2, punto 2, 14, 28bis e 28quater, B, della medesima direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch e J. L. Murray (relatore), giudici; avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno di Spagna, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto le importazioni e gli acquisti intracomunitari di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, diversi dagli aeromobili e dalle navi da guerra compresi nei punti 23 e 25 dell'allegato F della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione novellata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, nonostante il disposto degli artt. 2, punto 2, 14, 28bis e 28quater, B, della medesima direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.

2. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 41 del 7.2.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 settembre 1999

nella causa C-435/97 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano): World Wildlife Fund (WWF) e a. contro Autonome Provinz Bozen e a. (<sup>1</sup>)

**(«Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»)**

(1999/C 366/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-435/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra World Wildlife Fund (WWF) e a. e Autonome Provinz Bozen e a., domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, J.-L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, il 16 settembre 1999 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo recita:

1. Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto, come la ristrutturazione di un aeroporto con pista di decollo e d'atterraggio lunga meno di 2 100 m, in forza d'un atto legislativo nazionale o sulla base d'un esame in concreto del progetto, a meno che l'insieme di tali classi di progetti o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base d'una valutazione complessiva, inidoneo ad avere un impatto ambientale importante. Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell'esame in concreto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato, in conformità alla stessa, l'importanza dell'impatto ambientale dello specifico progetto in questione.

2. Nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva 85/337, l'art. 2, nn. 1 e 2, della stessa va inteso nel senso che autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa.

3. L'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un progetto, come quello in questione nella causa a qua, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d'approvazione. Affinché tale norma, nonché la procedura con cui è stata adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione d'impatto ambientale.

4. L'art. 1, n. 4, della direttiva 85/337 va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.

5. Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità legislative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i singoli possono invocarle dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro disapplicino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i

provvedimenti, generali o particolari, necessari affinché venga condotto un esame sull'idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno studio dell'impatto ambientale dei progetti.

(<sup>1</sup>) GU C 72 del 7.3.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 settembre 1999

**nella causa C-27/98 (domanda di decisione pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Metalmeccanica Fracasso SpA, Leitschutz Handels- und Montage GmbH contro Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (<sup>1</sup>)**

**(«Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione dell'appalto al solo offerente ritenuto idoneo a partecipare alla gara»)**

(1999/C 366/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-27/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesvergabeamt (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Metalmeccanica Fracasso SpA, Leitschutz Handels- und Montage GmbH e Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, il 16 settembre 1999 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo recita:

1. L'art. 18, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, deve essere inteso nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta ad attribuire l'appalto all'offerente che è risultato essere il solo idoneo a partecipare alla gara.
2. L'art. 18, n. 1, della direttiva 93/37, nella versione risultante dalla direttiva 97/52, può essere invocato dai singoli innanzi ai giudici nazionali.

(<sup>1</sup>) GU C 94 del 28.3.1998.

promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissechet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, il 16 settembre 1999 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo recita:

*Il principio della parità delle retribuzioni sancito nell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) non osta al versamento di un assegno forfettario ai soli lavoratori di sesso femminile che fruiscono del congedo di maternità quando tale assegno è destinato a compensare gli svantaggi professionali che tali lavoratori subiscono a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro.*

(<sup>1</sup>) GU C 258 del 15.8.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 settembre 1999

**nella causa C-218/98 (domanda di decisione pregiudiziale del Conseil de prud'hommes di Le Havre): Oumar Dabo Abdoulaye e a. contro Régie nationale des usines Renault SA (<sup>1</sup>)**

**(«Interpretazione dell'art. 119 CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e delle direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE — Accordo collettivo che prevede un assegno a favore delle donne incinte che fruiscono del congedo di maternità»)**

(1999/C 366/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-218/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Conseil de prud'hommes di Le Havre (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Oumar Dabo Abdoulaye e a. e Régie nationale des usines Renault SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 settembre 1999

**nella causa C-392/96: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (<sup>1</sup>)**

**(«Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione delle soglie limite»)**

(1999/C 366/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-392/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Richard B. Wainwright) contro Irlanda (agente: signor Michael A. Buckley, assistito dal signor Philip O'Sullivan e dalla signora Niamh Hyland), avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire la corretta attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), l'Irlanda ha mancato agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, e segnatamente dell'art. 12 di quest'ultima, e del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissechet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Non avendo adottato i provvedimenti necessari alla corretta attuazione dell'art. 4, n. 2, per le classi di progetti di cui all'allegato II, punti 1, lett. d), e 2, lett. a), e non avendo attuato gli artt. 2, n. 3, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, l'Irlanda ha mancato agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2. Per il resto, il ricorso è respinto.
3. L'Irlanda è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 40 dell'8.2.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 settembre 1999

**nel procedimento C-397/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier): Caisse de pension des employés privés contro Dieter Kordel, Rainer Kordel, Frankfurter Allianz Versicherungs AG (<sup>1</sup>)**

**(«Previdenza sociale — Ente debitore — Diritto di ricorso nei confronti del terzo responsabile — Surrogazione»)**

(1999/C 366/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-397/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landgericht Trier (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Caisse de pension des employés privés e Dieter Kordel, Rainer Kordel, Frankfurter Allianz Versicherungs AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, emendato ed aggiornato col regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno

1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. Saggio; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 21 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, emendato ed aggiornato col regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili.
2. L'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, emendato ed aggiornato col regolamento n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi sul territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente, nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato, sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato.
3. È compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore, anche se tali disposizioni escludono o limitano la surrogazione di siffatto ente nei diritti che ha il beneficiario delle prestazioni nei confronti dell'autore del danno o l'esercizio di tali diritti da parte dell'ente che si è in essi surrogato.

(<sup>1</sup>) GU C 40 dell'8.2.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

**nel procedimento C-106/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Dutch Antillian Dairy Industry Inc., Verenigde Douane-Agenten BV contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees<sup>(1)</sup>**

[«Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione di burro originario delle Antille olandesi — Norme sanitarie relative ai prodotti a base di latte — Artt. 131 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 del Trattato CE (divenuto art. 183 CE), 136 e 227 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 187 CE e 299 CE) — Direttiva 92/46/CEE — Decisione 94/70/CE»]

(1999/C 366/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-106/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dutch Antillian Dairy Industry Inc., Verenigde Douane-Agenten BV e Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, interveniente: Nederlandse Antillen, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del capitolo III della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1), e in particolare del suo art. 23, nonché sulla validità della decisione della Commissione 31 gennaio 1994, 94/70/CE, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 36, pag. 5), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: signora D. Loueterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Le disposizioni del capitolo III della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, che prescrivono l'osservanza di norme sanitarie per le importazioni di prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano alla collocazione sul mercato comunitario di siffatti prodotti provenienti da paesi e territori d'oltremare, quali le Antille olandesi.

2. L'esame di quanto prescritto dal capitolo 111 della direttiva 92/46, e in particolare dal suo art. 23, non ha messo in luce, con riguardo agli artt. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 1, CE), e 102 e 103 della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, elementi che inficiano la sua validità.
3. L'art. 23 della direttiva 92/46 dev'essere interpretato nel senso che esso si applica alle importazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare, anche quando il regime che questa direttiva dispone per gli scambi tra gli Stati membri non è stato effettivamente istituito in precedenza e neanche sono stati adottati, conformemente al sistema stabilito da detta disposizione, gli elenchi dei paesi esportatori e degli stabilimenti autorizzati; a causa del fatto che siffatti elenchi non sono stati validamente stabiliti conformemente al sistema indicato dalla detta disposizione, è invalida la decisione della Commissione 31 gennaio 1994, 94/70/CE, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 10.5.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

**nel procedimento C-219/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Maatschappij Drijvende Bokken BV contro Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven<sup>(1)</sup>**

**(Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa)**

(1999/C 366/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-219/97, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Maatschappij Drijvende Bokken BV e Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, domanda

vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sévon e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La decisione, presa dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, nell'ambito di un accordo collettivo, di costituire, in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della gestione di un sistema pensionistico integrativo e di domandare alle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo per tutti i lavoratori del suddetto settore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE).*
2. *Gli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE], 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria.*
3. *Un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche, per tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.*
4. *Gli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscono ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo.*

(<sup>1</sup>) GU C 228 del 26.7.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

**nel procedimento C-307/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Colonia): Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, contro Finanzamt Aachen-Innenstadt (<sup>1</sup>)**

**(Libertà di stabilimento — Imposte sui redditi delle società — Agevolazioni fiscali)**

(1999/C 366/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-307/97, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Colonia (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, e Finanzamt Aachen-Innenstadt, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sévon, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) ostano a che un centro di attività stabile sito in Germania e gestito da una società di capitali avente sede in un altro Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle società di capitali aventi sede in Germania, delle seguenti agevolazioni fiscali:*

- *l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi ricevuti da società aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sulle società), previsto da una convenzione in materia tributaria stipulata con un paese terzo per evitare la doppia imposizione,*
- *l'imputazione, prevista dalla normativa nazionale, all'imposta tedesca sulle società dell'imposta sulle società riscossa, in uno Stato che non sia la Repubblica federale di Germania, sugli utili di una controllata che ivi ha sede, e*
- *l'esenzione, anch'essa prevista dalla normativa nazionale, dall'imposta sul patrimonio per le partecipazioni in società aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sul patrimonio).*

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 18.10.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

**nella causa C-378/97, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam): procedimento penale contro Florus Ariël Wijsenbeek <sup>(1)</sup>**

**(«Libera circolazione delle persone — Diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente — Controlli delle frontiere — Normativa nazionale che impone alle persone provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di presentare un passaporto»)**

(1999/C 366/15)

(Lingua processuale: l'olandese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-378/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Florus Ariël Wijsenbeek, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7 A e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 14 CE e 18 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Allo stato del diritto comunitario applicabile al momento dei fatti di cui alla causa principale, né l'art. 7 A né l'art. 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 14 CE e 18 CE) ostavano a che uno Stato membro imponesse a una persona, avente o meno la cittadinanza dell'Unione europea, l'obbligo penalmente sanzionato di comprovare la propria cittadinanza al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna della Comunità, purché le sanzioni fossero analoghe a quelle applicabili a violazioni nazionali similari e non fossero sproporzionate, così da creare un ostacolo alla libera circolazione delle persone.*

<sup>(1)</sup> GU C 387 del 20 dicembre 1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 settembre 1999

**nella causa C-362/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE»)**

(1999/C 366/16)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-362/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Pieter Jan Kuijper e Antonio Aresu) contro Repubblica italiana (agente: prof. Umberto Leanza, assistito dal signor Danilo Del Gaizo), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, di questa direttiva.*
- 2) *la Repubblica italiana è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 358 del 21.11.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

28 settembre 1999

**nel procedimento C-440/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): GIE Groupe Concorde e a. contro il Comandante della nave «Suhadiwarno Panjan» e a.<sup>(1)</sup>**

**(«Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia contrattuale — Luogo di esecuzione dell'obbligazione»)**

(1999/C 366/17)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-440/97, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra GIE Groupe Concorde e a. contro il Comandante della nave «Suhadiwarno Panjan» e a., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della convenzione 27 settembre 1968 sopramenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388), pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 28 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.*

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 20.2.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 settembre 1999

**nel procedimento C-231/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State): A.M.L. van Rooij contro Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel<sup>(1)</sup>**

**(«Ambiente — Direttiva 76/464/CEE — Nozione di scarico — Possibilità di adozione, da parte di uno Stato membro, di una definizione più ampia della nozione di scarico rispetto a quella figurante nella direttiva»)**

(1999/C 366/18)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-231/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra A.M.L. van Rooij e Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel, interveniente: Gebr. Van Aarle BV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: A. Saggio; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 29 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie. La distanza che separa queste dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorre escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.

2. La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane. È irrilevante al riguardo che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 16.8.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 settembre 1999

**nella causa C-232/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State): L. Nederhoff & Zn. contro Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland (<sup>1</sup>)**

**(«Ambiente — Direttive 76/464/CEE, 76/769/CEE e 86/280/CEE — Nozione di “scarico” — Possibilità, per uno Stato membro, di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva 76/464/CEE — Incidenza della direttiva 76/769/CEE su una disposizione del genere»)**

(1999/C 366/19)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-232/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra L. Nederhoff & Zn. e Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland, domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE (GU L 365, pag. 1), e 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose

che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464 (GU L 181, pag. 16), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch (relatore) e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'inquinamento derivante da fonti significative, comprese le fonti multiple e diffuse, di cui all'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464.
2. La nozione di «fonti significative, ... comprese le fonti multiple e diffuse», di cui all'art. 5 della direttiva 86/280, dev'essere interpretata nel senso che non vi rientra l'emissione di creosoto da paletti di legno piantati nelle acque di superficie, qualora l'inquinamento causato da tale sostanza sia imputabile ad un soggetto.
3. La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464, dev'essere interpretata nel senso che essa comprende l'installazione in acque di superficie, da parte di un soggetto, di paletti di legno trattati al creosoto.
4. La direttiva 76/464 consente agli Stati membri di subordinare il rilascio di un'autorizzazione di scarico a ulteriori requisiti, non previsti dalla direttiva, al fine di proteggere l'ambiente idrico della Comunità dal l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose. L'obbligo di ricercare o scegliere soluzioni alternative aventi un impatto ambientale meno rilevante costituisce un requisito del genere, anche se esso può avere l'effetto di rendere impossibile o del tutto eccezionale il rilascio dell'autorizzazione.
5. Le condizioni limitative previste per l'impiego del creosoto al punto 32 dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, non ostano a che un'autorità di uno Stato membro, nel valutare le domande di autorizzazione riguardanti l'immissione nelle acque di superficie, ad opera di utilizzatori di professione, di legno trattato con questa sostanza, adotti criteri di valutazione tali che l'impiego della sostanza stessa sia reso impossibile o del tutto eccezionale.

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 16.8.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 settembre 1999

**nella causa C-56/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Modelo SGPS SA contro Director-Geral dos Registos e Notariado<sup>(1)</sup>**

**(«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali»)**

(1999/C 366/20)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-56/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Modelo SGPS SA e Director-Geral dos Registos e Notariado, con l'intervento del Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 3, 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata con direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che gli onorari riscossi per la redazione di un atto notarile che attesta un'operazione prevista dalla direttiva, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti statali e che gli onorari sono in parte versati allo Stato per finanziare talune funzioni di quest'ultimo, costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva.
2. Gli onorari dovuti per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali sono, qualora costituiscano un'imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, vietati in linea di principio in forza dell'art. 10, lett. e), della stessa direttiva.
3. Un diritto riscosso per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale sociale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali, come gli onorari di cui alla causa principale, il cui importo

aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto, non ha carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303.

4. L'art. 10 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, attribuisce ai singoli diritti di cui possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 113 dell'11.4.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

**nella causa C-179/95: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**(«Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Scambio di contingenti di pesca — Annullamento»)**

(1999/C 366/21)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-179/95, Regno di Spagna (agenti: signor A. Navarro González e signora R. Silva de Lapuerta), contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J. Carbery e G.L. Ramos Ruano), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: signor T. Van Rijn, e signora B. Vilá Costa), avente ad oggetto l'annullamento del punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.

2. *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*
3. *La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 208 del 12.8.1995.

### **Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 settembre 1999**

**(Causa C-334/99)**

(1999/C 366/22)

Il 9 settembre 1999, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale delle Finanze, Referat E C 2, D-53117 Bonn, e dall'avv. Jochim Sedemund, D-10117 Berlino, con domicilio eletto presso il signor Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat presso il ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare nulli gli artt. da 4 a 7 della decisione della Commissione 8 luglio 1999, numero K(1999) 2264 endg., relativa agli «aiuti di Stato che la Germania ha concesso alla società Gröditzer Stahlwerke GmbH e alla sua filiale Walzwerk Burg GmbH»;
- 2) obbligare la Commissione a trasmettere alla Corte, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, tutti gli atti, a partire dal 1994, concernenti detto procedimento in materia di aiuti di Stato e a consentire alla ricorrente di prenderne visione;
- 3) condannare la Commissione alle spese di causa.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Composizione irregolare della Commissione: alla data di adozione della decisione uno dei Commissari si trovava «in congedo», circostanza non prevista nel Trattato, e la trasmissione del suo settore di competenza ad un altro Commissario ha comportato che egli non ha più potuto esercitare le sue funzioni; pertanto, il numero dei Commissari legittimati a decidere era di fatto ridotto a diciannove.
- Violazione del dovere di speditezza, dei principi fondamentali in materia di sana amministrazione e della certezza del diritto: la Commissione, sebbene informata con lettere di notifica del 1994 e del 1995 in ordine a misure di finanziamento già eseguite o solo progettate, ha alimentato per tre anni il legittimo affidamento del governo federale e dell'impresa interessata che non si sarebbe opposta alla

partecipazione statale al finanziamento della ristrutturazione in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. In ogni caso, è esclusa la richiesta di restituzione delle sovvenzioni già concesse prima della fine del 1995, perché la Commissione, fino all'agosto 1997, data in cui ha avviato il procedimento in materia di aiuti di Stato, ha fatto trascorrere più di tre anni durante i quali non ha mai affermato che le informazioni fornitele non fossero sufficienti. Anche riguardo ai notificati progetti di sovvenzione statale, la Commissione non ha mai fatto riferimento, prima dell'agosto 1997, al divieto risultante dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE (nella versione anteriore al Trattato di Amsterdam) ovvero dall'art. 6, n. 4, quarto comma, del quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica o dall'art. 6, n. 4, primo comma, del sesto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica.

- Violazione del dovere di motivazione.
- Errata applicazione del Trattato CECA alla valutazione dell'anticoncorrenzialità della produzione al di fuori della CECA: la Commissione fonda la sua decisione su un presunto pericolo di spillover anziché sull'effettivo accertamento di un uso sporzionato di risorse aziendali nell'ambito della CECA; la Commissione non prende in adeguata considerazione un parere dei revisori dei conti che prova il contrario.
- Errata valutazione del sostegno agli investimenti ai sensi del quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica: la Commissione si contraddice quando fa valere che gli aiuti in oggetto non sono stati notificati nel termine dovuto, in quanto essa stessa ha invitato il governo federale a ritirare la notifica nei termini. In ogni caso, nemmeno la violazione meramente formale di un dovere di denuncia autorizza la richiesta di restituzione definitiva, se non si è proceduto a verificare la legittimità sostanziale degli aiuti.
- Errata valutazione del sostegno agli investimenti al di fuori della CECA: poiché nella stessa decisione la Commissione ha riconosciuto che in materia di sostegno agli investimenti va operata una netta distinzione tra l'applicazione del Trattato CE e del Trattato CECA, il suo richiamarsi ai criteri di autorizzazione di cui al Trattato CECA e al quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica è illegittimo. Inoltre, le attività CE della Gröditzer Stahlwerke non riguardano neppure un «settore sensibile» a norma del regolamento sull'amministrazione fiduciaria citato dalla Commissione o degli orientamenti della Commissione in materia di ristrutturazioni. La «normativa quadro per taluni settori siderurgici cui non si applica il Trattato CECA»<sup>(1)</sup>, citata dalla Commissione nella motivazione, non contiene nessun criterio sostanziale di valutazione per gli aiuti a favore dei settori siderurgici descritti in detta normativa e dettagliatamente delimitati gli uni dagli altri.

Nell'effettuare la dovuta valutazione esclusivamente sulla base dell'art. 87, n. 3, del Trattato CE, la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale, avrebbe dovuto applicare al caso di specie i criteri di approvazione che ha applicato in numerosi casi analoghi di misure di ristrutturazione e, in particolare, in svariati casi analoghi di competenza del Treuhandanstalt/BvS nonché nei casi Société Marseillaise de Crédit<sup>(2)</sup> e Olympic Airways<sup>(3)</sup>.

Infine, la Commissione avrebbe dovuto approvare le misure notificate già sulla base dell'art. 87, n. 2, lett. c), del Trattato CE. Sebbene fosse a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti, la Commissione ha ignorato tale disposizione senza fornire motivazione alcuna.

- Errore di diritto consistente nel ravvisare elementi di aiuti di Stato nel processo di privatizzazione: la Commissione sbaglia quando, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte<sup>(4)</sup>, ritiene che nell'effettuare il calcolo comparativo vendita/liquidazione si dovesse prendere in considerazione solo il valore di liquidazione accertato dai revisori dei conti. Tuttavia, secondo il diritto tedesco il proprietario risponde tanto dei costi di liquidazione quanto dei costi di risanamento dell'impianto, e nel caso concreto non si poteva pretendere dalla massa fallimentare il pagamento dei finanziamenti dei soci che erano stati investiti.

La critica al processo di privatizzazione che la Commissione esprime nella decisione impugnata viola, da un canto, il divieto di condotta contraddittoria, dato che in numerosi casi la Commissione non ha contestato analoghi processi di privatizzazione. Dall'altro, le condizioni poste dalla Commissione non si basano su una valutazione realistica dei metodi di cessione dei patrimoni costituiti da partecipazioni tramite l'intervento di banche di investimento, in uso anche nel settore privato. Pertanto, il governo federale è dell'avviso che la privatizzazione in quanto tale non contiene aiuti di Stato, fatto tuttavia misconosciuto dalla Commissione. Inoltre, in questo punto la decisione non è sufficientemente motivata (violazione degli artt. 5, n. 2, quarto trattino, e 15 del Trattato CECA e dell'art. 253 del Trattato CE).

(1) GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3.

(2) GU L 198 del 30.7.1999, pag. 1.

(3) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 1.

(4) Causa C-278/92, Racc. 1994, pag. I-4103.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Austria), con ordinanza 17 settembre 1999 nella causa SEIKO Kabushiki Kaisha, contro Mohammed Ibrahim**

**(Causa C-362/99)**

(1999/C 366/23)

Con ordinanza 17 settembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1999, nella causa SEIKO Kabushiki Kaisha contro Mohammed Ibrahim, il Landesgericht di Korneuburg (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341 del 30.12.1994), sia da interpretarsi nel senso che tale regolamento si applica anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, in transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende leso e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario.

**Ricorso della Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 ottobre 1999**

**(Causa C-365/99)**

(1999/C 366/24)

Il 4 ottobre 1999, la Repubblica portoghese, rappresentata dal signor Luís Fernandes, Direttore del servizio giuridico della Direzione generale degli Affari comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, e dalla signora Maria João Abecassis, Funzionaria aggiunta presso il Gabinetto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo agricolo e della Pesca, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati Carlos Aguiar e Tiago Ferreira de Lima, del foro di Lisbona, e Gerard van der Wal, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Portogallo, 33, Allée Scheffer.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare ammissibile il ricorso;
- b) dichiarare nulla la decisione della Commissione 1999/517/CE<sup>(1)</sup>, nella parte in cui ha sostituito, all'art. 4 della decisione 98/653/CE<sup>(2)</sup>, le parole «1° agosto 1999» con le parole «1° febbraio 2000»;
- c) condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il Portogallo impugna la decisione di proroga delle restrizioni all'esportazione, di cui all'art. 4 della decisione 98/653/CE, sino al 1° febbraio del 2000, proroga disposta dalla Commissione con la decisione 1999/517/CE, in base ai seguenti motivi:

- Infondatezza in fatto e diritto: la Commissione era obbligata a dimostrare che la proroga del termine fosse giustificata e che sussistessero fatti che giustificassero la deroga all'art. 28 del Trattato CE. Alla luce della relazione della missione effettuata dal 14 al 18 giugno 1999, la Commissione non ha adempiuto a tale obbligo.
- La decisione è contraria al codice zoosanitario dell'Organizzazione internazionale delle Epizootie: la Commissione, emanando le decisioni 98/653/CE e 1999/517/CE, non ha rispettato le disposizioni del codice. Contrariamente all'art. 3.2.13.8, le esportazioni portoghesi di carne sono state totalmente vietate sino al 1° febbraio del 2000, mentre il Portogallo, che rientra nella categoria dei paesi con bassa incidenza di BSE, ha osservato le condizioni imposte all'art. 3.2.13.8.
- Violazione delle norme procedurali e del principio del rispetto della prassi amministrativa: il Comitato veterinario permanente non ha potuto accedere a tutte le informazioni rilevanti e recenti (in particolare al «progetto» di cui alla relazione della missione effettuata dalla commissione veterinaria per l'alimentazione (FVO-DG XXIV) nel periodo dal 14 al 18 giugno 1999 e ai commenti del Portogallo), posta a disposizione della Commissione e/o che doveva essere posta a disposizione già prima della consultazione del comitato veterinario permanente e prima la decisione relativa alla proroga del termine di cui all'art. 4 della decisione 98/653/CE.
- Violazione del principio di proporzionalità: la proroga del termine di cui all'art. 4 della decisione 98/653/CE eccede i limiti di ciò che appare adeguato e necessario in considerazione dei fatti e delle finalità della decisione 98/653/CE, in considerazione della situazione del Portogallo, del volume delle sue esportazioni di carne bovina e di prodotti di carne nonché della politica della Commissione e della Comunità con riguardo al Regno Unito ed alla Svezia.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/517/CE, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo — GUL 197 del 29 luglio 1999, pag. 45.

(<sup>2</sup>) Decisione della Commissione 18 novembre 1998, 98/653/CE, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo — GUL 311 del 20.11.1998, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese con ordinanza 28 luglio 1999, nella causa Joseph Griesmar contro Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria e Ministero della Funzione pubblica, della riforma dello Stato e della decentralizzazione**

(Causa C-366/99)

(1999/C 366/25)

Con ordinanza 28 luglio 1999 pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 1999, nella causa Joseph Griesmar contro Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria e Ministero della Funzione pubblica, della riforma dello Stato e della decentralizzazione, il Conseil d'État francese ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le pensioni erogate dal regime francese di vecchiaia dei dipendenti rientrano nel novero delle retribuzioni di cui all'art. 119 del Trattato di Roma (divenuto, in seguito a modifica, art. 141 CE).

In caso affermativo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, n. 3, dell'Accordo allegato al protocollo n. 14 sulla politica sociale, se il principio della parità delle retribuzioni sia travisato dall'art. L. 12, lett. b), del codice delle pensioni civili e militari di vecchiaia.

2. Se, nel caso in cui non si applichi l'art. 119 del Trattato di Roma, le disposizioni della direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE(<sup>1</sup>), ostino a che la Francia mantenga in vigore disposizioni come quelle di cui all'art. L. 12, lett. b), del codice delle pensioni civili e militari di vecchiaia.

(<sup>1</sup>) Relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GUL 6, del 10 gennaio 1979, pag. 24).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Austria), con ordinanza 1° settembre 1999 nella causa la Chemise Lacoste SA contro Coalle FA-93**

(Causa C-368/99)

(1999/C 366/26)

Con ordinanza 1° settembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 1999, nella causa La Chemise Lacoste SA contro Coalle Fa-93, il Landesgericht di Korneuburg (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341 del 30.12.1994), sia da interpretarsi nel senso che tale regolamento si applica anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, in transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende lesa e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario.

dall'art. 22, n. 1, del regolamento relativo al transito comunitario, e se abbia rilevanza la circostanza che nell'operazione possa ravvisarsi un intento con essa perseguito di porre le merci in circolazione nella Comunità in violazione delle disposizioni comunitarie; oppure

c) se l'espressione «svincolato» da un regime di transito comunitario esterno debba intendersi riferita al complesso delle operazioni che hanno portato all'irregolare messa in circolazione delle merci nella Comunità.

2. Nel caso in cui la prima questione debba essere risolta nel senso indicato sub c), dove abbia luogo lo svincolo: se esso avvenga nel luogo in cui è stata compiuta la prima operazione irregolare oppure nel luogo in cui è stata compiuta una successiva operazione, in particolare quello in cui le merci — nel caso di specie in seguito a manomissione dei sigilli — sono state scaricate dal mezzo di trasporto.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con ordinanza 23 giugno 1999, nel procedimento Liberexim BV contro Inspecteur Belastingdienst/Douane del distretto di Arnhem**

(Causa C-371/99)

(1999/C 366/27)

Con ordinanza 23 giugno 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 1999, nel procedimento Liberexim BV contro Inspecteur Belastingdienst/Douane del distretto di Arnhem, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

1. Che cosa si debba intendere con l'espressione «svincolato» da un regime di transito comunitario esterno, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della sesta direttiva, nell'ipotesi in cui tale svincolo non avvenga in modo regolare, ossia venga effettuato in modo diverso dalla dichiarazione delle merci per la loro immissione in libera pratica:

a) se si tratti della prima operazione compiuta sulle merci contravvenendo ad una prescrizione connessa con tale regime e se abbia rilevanza la circostanza che nell'operazione possa ravvisarsi l'intento con essa perseguito di porre le merci in circolazione nella Comunità in violazione di tale prescrizione; oppure

b) se al riguardo abbia (anzitutto) rilevanza il momento in cui le merci — nel caso di specie in seguito a manomissione dei sigilli — siano state scaricate dal mezzo di trasporto senza il previo adempimento dell'obbligo di presentare le stesse merci munite di un documento all'ufficio di destinazione, come prescritto

**Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 ottobre 1999**

(Causa C-374/99)

(1999/C 366/28)

Il 7 ottobre 1999, il Regno di Spagna rappresentato dalla signora Mónica López-Monís Gallego, Abogado dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna 4-6, boulevard E. Servais, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione 28 luglio 1999, che modifica la decisione 99/187/CE<sup>(1)</sup> relativamente alle rettifiche finanziarie imposte al Regno di Spagna e discusse nella presente domanda;

— condannare l'istituzione convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il Regno di Spagna ricorre contro la decisione impugnata per quanto riguarda le rettifiche finanziarie imposte nei seguenti settori:

1. Aiuti al consumo di olio d'oliva

6 206 113 141 peseta corrispondenti ad una rettifica del 10 % delle spese sostenute dalla Spagna negli esercizi 1994 e 1995.

Non è ammissibile in alcun modo, in applicazione del principio generale del diritto comunitario di proporzionalità, una rettifica tanto elevata del 10 % delle spese dichiarate dalla Spagna contenuta nella decisione impugnata. Il sistema di controllo degli aiuti al consumo dell'olio d'oliva è un sistema globalmente affidabile e sono stati eseguiti correttamente i controlli fondamentali richiesti dalla normativa comunitaria. In particolare, come riconosce l'organo di conciliazione, il sopravvenire del rischio di perdite per il FEOAG può essere inesistente. In ogni caso, nella decisione impugnata la Commissione va contro le proprie azioni in quanto essa stessa prende in considerazione l'applicazione di sanzioni e la corretta supervisione dei procedimenti (benché la Spagna ritenga di aver agito correttamente senza violare le norme comunitarie) nella sua comunicazione sugli orientamenti per il calcolo delle ripercussioni finanziarie nel preparare la decisione di liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG nella nozione di controllo ausiliari e non di controlli fondamentali. Questo dovrebbe comportare di per sé, in ogni circostanza, una rettifica sostanzialmente inferiore a quella stabilita.

## 2. Premi per ovini o caprini

Un totale di 159 802 819 peseta corrispondente ad una rettifica del 5 % di pagamenti effettuati nelle provincie di Palencia, Salamanca, Orense e Castellón e del 2 % dei pagamenti effettuati nella provincia di Lugo, relativamente alla campagna 1993, negli esercizi 1994 e 1995. Gli importi più elevati considerati dalla Commissione comprendono anche spese effettuate nell'esercizio 1993, che fu già liquidato con le decisioni 23 aprile 1997, 97/33/CE e 30 luglio 1997, 97/608/CE, nelle quali è stata applicata una penalizzazione distinta per motivi diversi, non essendo separato alcun importo per una liquidazione successiva.

In generale, violazione dei seguenti principi di diritto comunitario:

- principio dell'audizione: questo principio è stato violato in tutte le rettifiche di cui trattasi nella domanda. Formalmente è stato rispettato però in pratica le risposte della Commissione si limitano ad insistere sugli stessi punti senza contraddire o ribattere gli argomenti dedotti.
- Mancata prova degli addebiti fatti allo Stato membro: la Commissione ha basato le rettifiche sia su indizi o sospetti sia su dati confutati o corretti dalle autorità spagnole.

- principio di buona amministrazione;
- in subordine: violazione del principio di proporzionalità.

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.

### Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 ottobre 1999

(Causa C-375/99)

(1999/C 366/29)

Il 7 ottobre 1999, il Regno di Spagna rappresentato dalla signora Mónica López-Monis Gallego, Abogado dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna 4-6, boulevard E. Servais, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 luglio 1999, con la quale vengono escluse dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dagli Stati membri, relativamente alle rettifiche finanziarie imposte dal Regno di Spagna e discusse nella presente domanda;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna manifesta il suo disaccordo verso la rettifica portata al 5 % delle spese dichiarate e nei confronti del modo di procedere dei servizi della Commissione, per i seguenti motivi:

- A) Non essendo stata quantificata nella notifica formale la rettifica finanziaria, rimanendo subordinata all'invio di informazioni complementari, non era possibile conoscere se fossero soddisfatte le condizioni richieste nella decisione della Commissione 94/442/CE (<sup>1</sup>) per chiedere l'attivazione dell'organo di conciliazione.
- B) Nella notifica formale si fa presente che di fronte alla mancanza di rigore nella normativa di applicazione nello Stato membro, verrebbe proposta nella liquidazione dei conti degli esercizi 1996 e 1997, una rettifica finanziaria del 5 % delle spese dichiarate dalla Spagna nelle voci

2 1 1 1, 2 1 1 2 e 2 1 1 3. Poiché le spese dichiarate dalla Spagna nella voce 2 1 1 3 erano negative, si è ritenuto che i servizi della Commissione non ne avrebbero tenuto conto al fine di calcolare l'importo totale della rettifica finanziaria. Senz'altro, la rettifica finanziaria cui sono pervenuti i servizi della Commissione, per quanto riguarda la voce 2 1 1 3, corrisponde unicamente con la nozione corrispondente all'importo degli acquisti e non al totale delle spese dichiarate dalla Spagna nell'insieme della voce nel corso dell'esercizio, il che aumenta considerevolmente la rettifica proposta, discostandosi dalla lettera della comunicazione ufficiale.

- C) Le differenze nel controllo preliminare cui fa riferimento la relazione di sintesi, sono analoghe a quelle riscontrate in altri Stati membri, nei quali senza dubbio la percentuale applicata alla rettifica finanziaria è stata solo del 2 % rispetto al 5 % applicato alla Spagna.

(<sup>1</sup>) GUL 182 del 16.7.1994, pag. 45.

### **Ricorso della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 ottobre 1999**

**(Causa C-377/99)**

(1999/C 366/30)

Il 7 ottobre 1999, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Wolf-Dieter Plessing e Claus-Dieter Quasowski, rispettivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor presso il Ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 luglio 1999, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» [notificata con il numero C(1999) 2476], nella misura in cui essa prevede, ai sensi del suo art. 2, che un importo pari a DEM 18 236 469,20 non venga assunto a carico dal FEAOG, bensì addossato alla Repubblica federale di Germania.
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorso è diretto contro il fatto che, con la decisione impugnata, viene posta a carico della Repubblica federale di Germania, relativamente al Meclemburgo-Pomerania anteriore, per l'esercizio finanziario 1995, nel settore delle piante da coltivazione, una rettifica finanziaria del 5 % invece di una rettifica del 2 %, così che alla ricorrente viene posto a carico un importo superiore ai DEM 12 157 646,13, e cioè pari a DEM 18 236 469,20.

Nell'aggiunta alla relazione di sintesi, la Commissione non ha potuto motivare in maniera ricostruibile e dettagliato il fatto che tutte le misure di «controllo preventivo in loco» nel Meclemburgo-Pomerania anteriore fossero carenti e che le carenze, tutte insieme considerate, avessero condotto ad un rilevante rischio di perdite per il FEAOG, il che giustificherebbe una rettifica del 5 %. In particolare, essa non ha potuto addurre, sulla base della visita di ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Meclemburgo-Pomerania anteriore nel 1998, alcun fatto nuovo idoneo a giustificare tale tesi.

L'aumento della rettifica finanziaria dal 2 % al 5 % da parte della Commissione è illegittima in quanto essa non ha tenuto conto del principio dell'autolimitazione dell'amministrazione relativamente alla riserva da essa formulata e del rispetto delle necessarie disposizioni procedurali relative alla procedura di liquidazione dei conti, ed in particolare alla conciliazione. La Commissione ha inoltre esercitato erroneamente la discrezionalità che le spetta in merito alla valutazione delle carenze effettivamente riscontrate.

Nell'insieme, la Commissione non ha mostrato in modo convincente la ragione per cui si è discostata, in sede di fissazione conclusiva della rettifica finanziaria, dal tasso di rettifica non superiore al 2 % che era stato sia originariamente prospettato da essa stessa e che proposto anche dall'organo di conciliazione.

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con sentenza 23 marzo 1999, nella causa Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse V.V.a.G. contro Hans Menauer**

**(Causa C-379/99)**

(1999/C 366/31)

Con sentenza 23 marzo 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 ottobre 1999, nella causa Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse V.V.a.G. contro Hans Menauer, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 119 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che le casse mutue per le pensioni debbano essere considerate alla stregua di datori di lavoro e siano tenute a rispettare la parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo alle prestazioni relative a pensioni integrative aziendali di vecchiaia, ancorché ai lavoratori sfavoriti spetti, nei confronti dei soggetti direttamente tenuti nei loro confronti ad erogare le dette prestazioni previdenziali, cioè i datori di lavoro quali controparti dei loro contratti di lavoro, un diritto protetto dal rischio di insolvenza e tale da escludere le discriminazioni.»

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 ottobre 1999**

**(Causa C-386/99)**

(1999/C 366/32)

L'8 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo emanato le norme giuridiche necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 11 ottobre 1996, 96/65/CE<sup>(1)</sup>, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini, la Repubblica federale di Germania ha mancato all'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della detta direttiva;
- 2) in subordine, dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno all'obbligo di informare immediatamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati per trasporre la direttiva;
- 3) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e argomenti principali del ricorso*

A norma dell'art. 249, terzo comma, del Trattato CE, ciascuno Stato membro è tenuto a trasporre nel diritto interno le direttive ad esso rivolte, entro il termine fissato a tale scopo, in maniera tale che esse possano pienamente esplicare il loro effetto pratico. Nella specie, tale termine, fissato all'art. 3 della direttiva, è scaduto il 31 maggio 1998 senza che la Germania abbia emanato le disposizioni necessarie.

<sup>(1)</sup> G U L 265 del 18.10.1996, pag. 17.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 ottobre 1999**

**(Causa C-387/99)**

(1999/C 366/33)

L'8 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254 Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, classificando come medicinali, quando la dose massima giornaliera (raccomandata dalla Deutsche Gesellschaft für Ernährung) viene superata di tre volte, i preparati vitaminici e minerali legittimamente prodotti e/o messi in commercio negli altri Stati membri come integratori alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Violazione dell'art. 28 del Trattato CE: l'ostacolo che deriva per il commercio dalla prassi amministrativa e giudiziaria tedesca non può essere giustificato con riferimento alla sanità pubblica o alla tutela dei consumatori poiché la suddetta prassi non è conforme al principio di proporzionalità. È scientificamente accertato che la soglia di nocività delle vitamine in dosaggi crescenti non viene raggiunta con la stessa rapidità nel caso di tutte le vitamine. La presa in considerazione forfetaria e astratta di tutte le vitamine, che dev'essere necessariamente basata sui criteri rigorosi, va quindi oltre l'obiettivo — legittimo con riguardo al diritto comunitario — della tutela della salute se e in quanto necessario: essa è sproporzionata.

**Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail de Tournai (Sezione di Mouscron), con sentenze 5 ottobre 1999, nelle cause: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Claude Hervein e Hervillier SA e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Guy Lorthiois e Comtexbel SA**

(Causa C-393/99 e causa C-394/99)

(1999/C 366/34)

Con sentenze 5 ottobre 1999, pervenute nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 1999, nelle cause

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Claude Hervein e Hervillier SA (causa C-393/99),
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contro Guy Lorthiois e Comtexbel SA (causa C-394/99),

il Tribunal du travail de Tournai (Sezione di Mouscron), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 14quater, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001<sup>(1)</sup>, e l'allegato VII del detto regolamento n. 1408/71 debbano o non debbano essere dichiarati invalidi alla luce degli artt. 48 e 52 del Trattato nei limiti in cui dispongono che la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di ciascuno di tali Stati.
2. Se tale invalidità possa o non possa essere fatta valere per mettere in discussione l'iscrizione e i contributi dovuti in applicazione della disposizione dichiarata invalida per periodi anteriori alla pronuncia della sentenza che dichiara l'invalidità, salvo il caso, nell'eventualità di soluzione negativa, di lavoratori o di loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo secondo il diritto nazionale applicabile.

<sup>(1)</sup> GUL 230 del 22.8.1983, pag. 6.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 ottobre 1999**

(Causa C-397/99)

(1999/C 366/35)

Il 13 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitris Triantafillos e Barry Doherty, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della stessa, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 2, n. 2, della direttiva 96/2/CE<sup>(1)</sup>, in relazione alle comunicazioni mobili e personali in combinato disposto con l'art. 3 a, nn. 2 e 3, della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, nel testo modificato dalla direttiva 96/2/CE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di tali direttive;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il carattere vincolante delle disposizioni del terzo comma degli artt. 249 e 10 CE (ex artt. 189 e 5 del Trattato CE) impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per trasporre le direttive nell'ordinamento giuridico interno prima della scadenza del termine prescritto a tale scopo, e di comunicare immediatamente tali misure alla Commissione.

Fino alla data odierna la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie per la completa applicazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva 96/2/CE e dell'art. 3a, nn. 2 e 3, della direttiva 90/388/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 96/2/CE, che dovevano essere trasposti al più tardi entro il 15 febbraio 1996, ed è così venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato e di tali direttive.

<sup>(1)</sup> GUL 20, pag. 59.

## Ricorso del 20 ottobre 1999 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-403/99)

(1999/C 366/36)

Il 20 ottobre 1999 la Repubblica italiana, rappresentata dal suo agente prof. Umberto Leanza, assistito dall'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo ed elettivamente domiciliata presso l'Ambasciata d'Italia, rue Marie-Adélaïde, 5, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude chiedendo alla Corte di

- dichiarare nullo e non avvenuto il regolamento impugnato<sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. La Commissione aveva stabilito un criterio generale di applicazione della disposizione fissata dal Consiglio nell'art. 5 del regolamento n. 2799/98<sup>(2)</sup> applicabile a tutti gli aiuti diretti che risentivano del congelamento dei tassi di conversione, a prescindere dal diverso momento in cui si sarebbe verificato il fatto generatore che dava diritto alla percezione degli aiuti.

Nel regolamento impugnato, la Commissione, senza motivare minimamente le ragioni della propria determinazione, ha fissato l'importo dell'aiuto diretto con fatto generatore 1 luglio 1999, senza maggiorarlo con l'applicazione del coefficiente di cui all'art. 6 del regolamento n. 2813/98<sup>(3)</sup>.

La determinazione dei massimali degli aiuti in questione contrasta con la determinazione di carattere generale adottata dalla Commissione con l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 ed è viziata per violazione di quest'ultimo.

Infine, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad assumere il provvedimento censurato non sono minimamente esternate nei considerando del regolamento impugnato che, pertanto, risulta anche affetto dal vizio di violazione dell'art. 253 CE e delle forme sostanziali per carenza di motivazione e sviamento di potere.

2. L'illegittimità del regolamento impugnato risulta ancora più evidente se si considera che, allorché si era trattato di fissare i massimali degli aiuti diretti con fatto generatore 1° e 3 gennaio 1999, con regolamento n. 755/99<sup>(4)</sup>, del 12.4.1999, la Commissione aveva, invece, applicato la maggiorazione prescritta dal citato art. 6 del regolamento n. 2813/98. Il diverso trattamento riservato agli aiuti con fatto generatore 1.7.1999 non è giustificato in alcun modo.

Il regolamento impugnato risulta viziato anche per violazione dell'art. 34 CE (ex articolo 40 del Trattato CE), che vieta qualsiasi discriminazione tra produttori, nonché per violazione dei principi di parità di trattamento e di eguaglianza.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1639/99 della Commissione, del 26 luglio 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensivo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili al 1° luglio 1999 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 33).

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 13.4.1999, pag. 8.

## Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania, proposto il 22 ottobre 1999

(Causa C-406/99)

(1999/C 366/37)

Il 22 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica Federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, 96/56/CE<sup>(1)</sup>, che modifica la direttiva 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, la Repubblica Federale di Germania è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CE;
2. condannare la Repubblica Federale di Germania alle spese.

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-386/99<sup>(2)</sup>; il termine fissato nell'art. 2 della direttiva è scaduto il 1° giugno 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 20 nella presente Gazzetta Ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 28 ottobre 1999**

(Causa C-411/99)

(1999/C 366/38)

Il 28 ottobre 1999, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica austriaca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica austriaca, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale la direttiva 24 ottobre 1995 del Parlamento europeo e del Consiglio 95/47/CE<sup>(1)</sup> relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi e non avendolo comunicato alla Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica austriaca alle spese.

*Motivi e principali argomenti* corrispondono a quelli esposti nella causa C-386/99<sup>(2)</sup>; il termine prescritto all'art. 8 della direttiva è scaduto il 23 agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 20 nella presente Gazzetta Ufficiale.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-474/98<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/39)

Con ordinanza 20 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-474/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal administratif di Lilla): Clinique Grégoire SA contro Direction régionale des impôts du Nord-Pas-de-Calais.

<sup>(1)</sup> GU C 71 del 13.3.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-116/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/40)

Con ordinanza 21 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-116/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

<sup>(1)</sup> GU C 188 del 3.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-349/98<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/41)

Con ordinanza 22 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-349/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 7.11.1998.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-12/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/42)

Con ordinanza 23 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-12/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

<sup>(1)</sup> GU C 71 del 13.3.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-92/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/43)

Con ordinanza 24 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-92/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(<sup>1</sup>) GU C 160 del 5.6.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-185/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/47)

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-185/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): Riksskatteverket contro X, Y e Z.

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-151/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/44)

Con ordinanza 28 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-151/99: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

(<sup>1</sup>) GU C 188 del 3.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-186/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/48)

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-186/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): Riksskatteverket contro X.

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-31/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/45)

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-31/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 27.3.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-210/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/49)

Con ordinanza 30 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-210/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-32/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/46)

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-32/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 27.3.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-211/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/50)

Con ordinanza 30 settembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-211/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 17.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-121/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/53)

Con ordinanza 6 ottobre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-121/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

---

<sup>(1)</sup> GU C 188 del 3.7.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-100/98<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/51)

Con ordinanza 4 ottobre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-100/98: Regno di Svezia contro Consiglio dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 4.7.1998.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-227/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/54)

Con ordinanza 8 ottobre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-227/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 226 del 7.8.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-44/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/52)

Con ordinanza 4 ottobre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-44/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 10.4.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-200/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/55)

Con ordinanza 13 ottobre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-200/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

---

<sup>(1)</sup> GU C 226 del 7.8.1999.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 ottobre 1999

nella causa T-228/97, Irish Sugar plc contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

[«Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Posizione dominante e posizione dominante collettiva — Abuso — Ammenda»]

(1999/C 366/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-228/97, Irish Sugar plc, con sede in Carlow (Irlanda), con l'avv. Alexander Böhlke, del foro di Bruxelles e di Francoforte sul Meno, e con il signor Scott Crosby, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Elvinger, 31, rue d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Klaus Wiedner e Conor Quigley), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 1997, 97/624/CE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del Trattato CE (IV/34.621, 35.059/F-3 — Irish Sugar plc) (GU L 258, pag. 1), e, in subordine, da un lato, all'annullamento dell'art. 3, terzo e quarto comma, del dispositivo della detta decisione, nella parte contenente ordini che esulano dall'ambito degli abusi accertati all'art. 1, punti 5 e 6, dello stesso dispositivo, e, dall'altro, alla riduzione dell'ammenda irrogata alla ricorrente all'art. 2 del dispositivo della decisione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 7 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'art. 1, punto 1, della decisione impugnata è annullato, nella parte in cui constata che, nel periodo tra il 1986 e il 1988, la ricorrente ha concesso prezzi selettivamente bassi ai clienti di un importatore di zucchero francese.
2. L'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente dall'art. 2 della decisione impugnata è ridotto a 7 883 326 euro.
3. Il ricorso è respinto per il resto.
4. La ricorrente sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.
5. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 18.10.97.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 ottobre 1999

nella causa T-51/98, Ann Ruth Burrill e Alberto Noriega Guerra contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Dipendenti — Condizioni di lavoro — Congedo postnatale — Divisione tra la madre e il padre»)

(1999/C 366/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-51/98, Ann Ruth Burrill, dipendente della Commissione delle Comunità europee, e Alberto Noriega Guerra, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residenti in Rosières (Belgio), con gli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Marie-Ange Marx, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora Thérèse Blanchet e signor Martin Bauer), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 24 febbraio 1998, con cui la Commissione ha respinto la domanda dei ricorrenti con la quale si chiedeva che una parte del congedo postnatale, previsto dall'art. 58 dello Statuto del personale delle Comunità europee, potesse essere diviso tra la madre e il padre di guisa che, durante il periodo corrispondente, ciascuno di essi potesse esercitare le sue funzioni a tempo parziale, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 26 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 13.6.1998.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1999

nella causa T-182/98, UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Aiuti di Stato — Lettera della Commissione ad un denunciante — Atto impugnabile — Irricevibilità»)

(1999/C 366/58)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-182/98, UPS Europe SA, con sede a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Tom R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, e Dirk Arts, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loeff, Claeys e Verbeke, 5, rue Charles Martel, contro Commissione delle Comunità europee, (agente: signor James Flett), avente ad oggetto una domanda di annullamento della lettera della Commissione 2 ottobre 1998 (riferimento D/54021), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai signori R. M. Moura Ramos, presidente, R. García-Valdecasas, signore V. Tiili, P. Lindh e signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 30 settembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Il documento presentato in allegato 1 alle osservazioni della ricorrente sull'eccezione d'irricevibilità, depositata nella Cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 1999 è ritirato dal fascicolo della causa T-182/98.
3. La domanda incidentale è respinta per il resto.
4. La Commissione è condannata a sostenere le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.
5. La ricorrente supporterà due terzi delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU n. C 20 del 23.1.99.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 settembre 1999

nella causa T-11/99, Firma Léon Van Parys NV e altri contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Ricorso di annullamento — Soggetto individualmente interessato da un atto — Gruppo ristretto di operatori — Irricevibilità»)

(1999/C 366/59)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-11/99, Firma Léon Van Parys NV, con sede in Anversa (Belgio), Pacific Fruit Company NV, con sede in Anversa, Pacific Fruchtimport GmbH, con sede in Amburgo (Germania), Pacific Fruit Company Italy SpA, con sede in Roma, con gli avv.ti Philippe Vlaemminck, Lode Van Den Hende e Julien Holmens, del foro di Gand, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hubert van Vliet), avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 15 settembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le ricorrenti supporteranno le proprie spese nonché, solidalmente, le spese della Commissione, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario.
3. Non occorre statuire sulle istanze d'intervento proposte dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese.
4. Il Regno di Spagna e la Repubblica francese supporteranno le proprie spese relative al procedimento sommario.

(<sup>1</sup>) GU C 71 del 13.3.1999.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**16 luglio 1999**

**nel procedimento T-143/99 R, Hortiplant SAT contro Commissione delle Comunità europee**

**(«Procedimento sommario — Urgenza»)**

(1999/C 366/60)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T-143/99 R, Hortiplant SAT, con sede in Amposta (Spagna), con gli avv.ti Concepción Fernández Vicien, del foro di Barcellona, e Eva Contreras Ynzenga, del foro di Madrid, studio legale Cuatrecasas, avenue d'Auderghem 78, Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Juan Guerra Fernández), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 537, che sopprime un contributo finanziario comunitario, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha emesso il 16 luglio 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2. Le spese sono riservate.

**Ricorso delle società «Royal Olympic Cruises Ltd», «Valentine Oceanic Trading Inc.», «Caroline Shipping Inc.», «Simpson Navigation Ltd.», «Solar Navigation Corporation», «Ocean Quest Sea Carriers Ltd», «Athena 2004 SA», «Ellinikí Etaireía Diipeirotikón Grammón AE», e «Freewind Shipping Company» contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 1999**

**(Causa T-201/99)**

(1999/C 366/61)

(Lingua di procedura: il greco)

Il 9 settembre 1999 le società «Royal Olympic Cruises Ltd», «Valentine Oceanic Trading Inc.», «Caroline Shipping Inc.», «Simpson Navigation Ltd.», «Solar Navigation Corporation», «Ocean Quest Sea Carriers Ltd», «Athena 2004 SA», e «Freewind Shipping Company», con sede a Monrovia in Liberia, e la società «Ellinikí Etaireía Diipeirotikón Grammón AE», con sede al Pireo (Grecia), rappresentate dagli avv.ti Nikólaos Skandámis, del foro di Atene, e Andréas Potamiános, del foro del Pireo (Grecia), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio

dell'avv. Stephan Le Goueff, 9, avenue Guillame, L-1651, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ritenere ammissibile la loro azione legale nel suo complesso;
- dichiarare che il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, avendo partecipato ad azioni dell'Unione europea da qualificarsi come illegittime secondo il diritto internazionale, hanno commesso una violazione del principio fondamentale del diritto comunitario di tutela del legittimo affidamento degli amministratori nell'ambito della libera prestazione di servizi marittimi di trasporto e di crociera;
- riconoscere alle società ricorrenti, a titolo di risarcimento ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, del Trattato CE, l'importo di settantatré milioni novecentosessantatremila dollari (73 963 000 \$).

*Motivi e principali argomenti*

*Ammissibilità del ricorso*

- A. quanto alla legittimazione attiva
- B. quanto all'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali

*Merito del ricorso:*

- A. Azioni e comportamenti illegittimi
  1. comportamento illegittimo degli Stati membri dell'Unione europea che sono anche membri della NATO;
  2. comportamento illegittimo dell'Unione europea:
    - a. partecipazione dell'Unione europea all'intervento armato contro la Repubblica federale jugoslava, in quanto comportamento illegittimo autonomo contrario al diritto internazionale e al diritto dell'Unione;
    - b. responsabilità giuridica dell'Unione europea derivante dagli obblighi illegittimi assunti dagli Stati membri in base alle decisioni del Consiglio atlantico;
  3. comportamento illegittimo della Comunità europea:
    - a. comportamento illegittimo della Comunità europea derivante da quanto sopra;
    - b. il comportamento illegittimo autonomo della Comunità europea:
      - (i) violazione di una norma giuridica superiore che tutela i privati;
      - (ii) violazione grave e manifesta.

## Pregiudizio

1. mancato guadagno derivante dall'annullamento e dalla cancellazione di prenotazioni:
  - a. annullamento di prenotazioni;
  - b. cancellazione di prenotazioni;
2. mancato guadagno dovuto alla riduzione del prezzo dei servizi offerti;
3. pregiudizio derivante dalla maggiore onerosità dei finanziamenti per la costruzione di nuove navi a causa degli interessi passivi del prestito supplementare richiesto;
4. diminuzione dei profitti a causa del mancato guadagno per periodi futuri e per la perdita di clientela.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l'irregolarità delle sue assenze, facendo valere:

- la violazione dell'art. 59, n. 3, dello Statuto del personale, in quanto il Consiglio si è rifiutato di rivolgersi alla commissione d'invalidità perché questa esaminasse la validità dei certificati medici prodotti dalla ricorrente per giustificare le sue assenze per motivi di malattia; e
- la violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa, in quanto il Consiglio non ha fornito alcuna informazione medica che consentisse al medico curante della ricorrente di comprendere i motivi per i quali i medici controllori hanno messo in dubbio la validità dei certificati medici prodotti.

Per quanto riguarda la sanzione disciplinare, la ricorrente rileva come essa le sia stata inflitta in seguito al suo rifiuto di sottoporsi ad esami medici di controllo. A tal riguardo sottolinea di avere rifiutato tali esami su consiglio del suo medico curante, il quale riteneva che tali controlli potessero nuocere alla sua salute. Secondo la ricorrente, tale parere è stato successivamente confermato dalla decisione della commissione d'invalidità 23 marzo 1999, che, considerata la gravità della malattia di cui soffre, ha dichiarato l'incapacità definitiva della ricorrente di esercitare le sue funzioni. La ricorrente ne conclude di non avere violato i suoi obblighi statutari e, conseguentemente, che la decisione disciplinare è priva di base giuridica ed inficiata, quantomeno, da un errore manifesto di valutazione.

Infine, la ricorrente ritiene che, imponendole esami di controllo nocivi alla sua salute, il Consiglio ha commesso una serie di illeciti di cui deve rispondere.

—————

**Ricorso della signora Gitte Rasmussen contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 settembre 1999**

(Causa T-221/99)

(1999/C 366/62)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 settembre 1999 la signora Gitte Rasmussen, domiciliata in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Greta-Françoise Parmentier e Véronique Peere, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui il Consiglio ha dichiarato irregolari le assenze della ricorrente dal 28 settembre 1998 al 18 marzo 1999;
- annullare la decisione con cui il Consiglio ha inflitto alla ricorrente la sanzione disciplinare dell'ammonizione per iscritto;
- condannare il Consiglio a versare alla ricorrente un euro a titolo di risarcimento simbolico del danno morale subito;
- condannare il convenuto alle spese.

—————

**Ricorso dei signori Jean-Claude Martinez e Charles de Gaulle contro il Parlamento europeo, proposto il 5 ottobre 1999**

(Causa T-222/99)

(1999/C 366/63)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 ottobre 1999 il signor Jean-Claude Martinez, residente in Montpellier, e il signor Charles de Gaulle, residente in Parigi, con l'avv. François Wagner, con studio in Nizza, 2, rue de la Poissonnerie, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, recante interpretazione del Regolamento interno;
- dichiarare contraria all'ordinamento giuridico comunitario, ai principi dello Stato di diritto, ai principi base dell'Unione e ai diritti fondamentali l'interpretazione dell'art. 29, primo comma, del Regolamento proposta dalla Commissione «Affari costituzionali e Regolamento».

#### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, deputati del Parlamento europeo, fanno presente che il 19 luglio 1999 è stata comunicata al Presidente del Parlamento la costituzione del «Groupe technique des députés indépendants (TDI) — Groupe mixte» in conformità all'art. 29 del regolamento interno del Parlamento. Nel corso della seduta plenaria del 20 luglio tutti i gruppi politici si sono opposti alla creazione di detto gruppo misto. La commissione «Affari costituzionali e Regolamento» ha dovuto quindi pronunciarsi sulla conformità del nuovo gruppo all'art. 29, n. 1, del regolamento interno. Essa ha proposto un'interpretazione secondo cui non può essere ammessa, ai sensi di detta disposizione, la costituzione di un gruppo che nega apertamente ogni carattere politico e ogni affinità politica tra i suoi componenti. Il 14 settembre 1999 la questione è stata sottoposta al voto del Parlamento, il quale, a maggioranza semplice, ha adottato l'interpretazione proposta dalla predetta commissione. Questa decisione del Parlamento è impugnata nella presente causa.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono due motivi:

#### a) La discriminatorietà della decisione impugnata

- l'interpretazione contestata comporta disparità di trattamento poiché ha l'effetto di privare i deputati interessati sia dei vantaggi amministrativi sia di quelli consistenti nella partecipazione ai lavori parlamentari, vantaggi inerenti all'appartenenza ad un gruppo parlamentare;
- l'interpretazione contestata diverge dalla maggior parte delle normative e delle prassi parlamentari europee.

#### b) Il contrasto con l'ordinamento giuridico comunitario e con i principi dello Stato di diritto in senso sostanziale:

- l'interpretazione contestata viola il principio generale della certezza del diritto, giacché contrasta manifestamente con lo spirito del regolamento e con il rispetto del legittimo affidamento che negli ultimi vent'anni si era cristallizzato attorno a tale disposizione;

- l'interpretazione contestata lede i diritti fondamentali poiché pone in non cale ad un tempo il diritto alla libertà di associazione e il principio della parità di trattamento.

### Ricorso proposto il 26 ottobre 1999 dalla signora Marie-Josée Bollendorff contro il Parlamento europeo

(Causa T-260/99)

(1999/C 366/64)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 ottobre 1999 la signora Marie-Josée Bollendorff, residente in Lussemburgo, con l'avv. Laurent Mosar, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 8, rue Notre-Dame, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con la quale l'APN ha considerato irregolare l'assenza della ricorrente dal 9 marzo 1999 al 12 marzo 1999 e ha detratto 28,50 ore feriali dai suoi congedi annuali;
- in subordine, per quanto necessario, annullare la decisione, notificata il 26 luglio 1999, con la quale il Parlamento ha esplicitamente respinto il reclamo proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;
- condannare il Parlamento europeo a pagare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale, l'importo di 100 000 LUF;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l'irregolarità delle sue assenze, sostenendo quanto segue:

- la violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari, in quanto la convenuta non le ha notificato alcuna decisione in merito alla detrazione di giorni di congedo.
- La violazione dei diritti della difesa in quanto la ricorrente non è stata invitata a fornire spiegazioni del suo comportamento, in particolare riguardo alla sua assenza alle visite mediche di controllo. Inoltre, non si sarebbe dovuto negare validità al certificato medico prodotto dalla ricorrente senza prima sottoporre la ricorrente stessa a controllo medico.

— L'erronea applicazione dell'art. 60 dello Statuto, in quanto detta disposizione ha lo scopo di sanzionare la produzione di certificati medici di pura convenienza e non la violazione di un dovere di correttezza. Addebitando alla ricorrente una violazione del dovere di correttezza, la convenuta doveva basare la sua decisione unicamente sull'art. 86 e non sull'art. 60 dello Statuto.

La ricorrente sostiene infine che, violando le disposizioni dello Statuto e rifiutando di assisterla nel suo ricorso contro il medico che ha proceduto al controllo, la convenuta ha violato l'art. 24 dello Statuto che ne determina la responsabilità.

---

**Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-85/93 e altre<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/65)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause T-85/93, T-87/93, T-126/90, T-130/93, T-35/94, T-40/94, T-198/94, T-212/94, T-227/94, T-236/94, T-237/94, T-238/94, T-278/94, T-279/94, T-281/94, T-283/94, T-284/94, T-349/94, T-350/94, T-357/94 e T-360/94 dalla lista delle cause riunite T-85/93 e altre, Helmut Bösl e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 18.7.1990, C 34 del 9.2.1991, C 90 del 26.3.1994, C 218 del 6.8.1994, C 304 del 29.10.1994 et C 370 del 24.12.1994.

---

**Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-85/93 e altre<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/66)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dei nomi dei ricorrenti Peter Dalhaus, Klaus Buck, Karl-Heinz Rohler e Ludger Beckhoff dalla lista dei ricorrenti nella causa T-247/94 — cause riunite T-85/93 e altre, Helmut Bösl e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 20.8.1994.

**Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-320/94 e a.<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/67)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione delle cause T-320/94, T-323/94, T-324/94, T-332/94, T-333/94, T-344/94, T-345/94 e T-351/94 dalla lista delle cause riunite T-320/94 e altre: Klaus Harings e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 10.12.1994.

---

**Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-363/94 e a.<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/68)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-363/94 e altre: Benno e Hans Georg Theunissen e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 370 del 24.12.1994, C 400 del 31.12.1994, C 54 del 4.3.1995, C 74 del 25.3.1995 e C 119 del 13.5.1995.

---

**Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-366/94 e a.<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/69)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione delle cause T-366/94, T-3/95, T-14/95, T-120/95 e T-124/95 dalla lista delle cause riunite T-366/94 e altre: Hilde Dickmeier e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> CU C 370 del 24.12.1994, C 54 del 4.3.1995, C 74 del 25.3.1995, C 174 del 8.7.1995 e C 208 del 12.8.1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-385/94<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/70)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-385/94: Johann Wißmüller contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 31.12.1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-160/95<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/73)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-160/95: Harald Meuser contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 248 del 23.9.1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-397/94<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/71)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-397/94: Gerjet Meyenburg contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 400 del 31.12.1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-202/95<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/74)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-202/95: Heinrich Gottmann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 30.12.1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-399/94<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/72)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 29 settembre 1999, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-399/94: Josef Speckbacher contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 31.12.1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-150/96<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/75)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 19 ottobre 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-150/96: Austin Rowan contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 354 del 23.11.1996.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-198/96<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/76)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 19 ottobre 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-198/96: Christine Dalby contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 54 del 22.2.1997.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-97/98<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/79)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 9 luglio 1999, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-97/98: Maurizio Gastaldello contro Comitato delle regioni dell'Unione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 258 del 15.8.1998.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-218/96<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/77)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 19 ottobre 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-218/96: Paul Hodson contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 54 del 22.2.1997.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-78/99<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/80)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 13 ottobre 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-78/99: Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 174 del 19.6.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-59/98<sup>(1)</sup>**

(1999/C 366/78)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 13 ottobre 1999, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-59/98: Heneywell Inc. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 234 del 25.7.1998.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-162/99 R**

(1999/C 366/81)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 22 ottobre 1999, il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-162/99 R: Luigia Dricot-Daniele, Patricia De Palma e Claudine Hamptaux contro Commissione delle Comunità europee.